



*Repubblica italiana*  
*Corte dei conti*  
*Sezione del controllo per la Regione Sardegna*

composta dai magistrati:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Dott. Antonio Contu        | Presidente              |
| Dott.ssa Cristina Ragucci  | Primo Referendario      |
| Dott.ssa Elisa Carnieletto | Primo Referendario      |
| Dott.ssa Tiziana Sorbello  | Referendario            |
| Dott. Raffaele Giannotti   | Referendario (relatore) |
| Dott. Davide Nalin         | Referendario            |

nella Camera di consiglio del 15 settembre 2026

ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

sul **monitoraggio dell'adozione e degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai Comuni della Sardegna alla data del 31 dicembre 2024** (art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche e integrazioni, TUSP).

**VISTO** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74

recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l’art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

**VISTA** la deliberazione n. 27/2026/INPR del 30 gennaio 2026 di approvazione del “*Programma delle attività di controllo per l’anno 2026*” della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all’attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie *ex art 20 TUSP*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Sezione n. 12/2026 del 11 febbraio 2026 che attribuisce al Referendario Raffaele Giannotti

l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

**VISTA** la comunicazione della Corte dei conti Sezione delle autonomie prot. 6979 del 15 giugno 2026, concernente il *"Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e revisione periodica delle partecipazioni societarie – Dati esercizio 2024. Inadempienti all'8 giugno 2026"*;

**VISTA** la comunicazione del 18 giugno 2026 nella sezione *"News ed eventi"* dell'applicativo Partecipazioni, secondo cui *"la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) - e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 3 luglio 2026."*

**VISTI** gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione della banca dati "Partecipazioni" sul Portale Tesoro del MEF, relative ai Comuni sardi inadempienti effettuate dopo la data di chiusura del 3 luglio 2026, come da comunicazione del 18 giugno 2026 su portale Partecipazioni;

**VISTI** gli esiti, allo stato degli atti, della verifica dell'adempimento dell'obbligo di trasmissione dell'atto adottato a questa Sezione sul portale ConTE da parte dei Comuni della Sardegna;

**VISTA** nota prot. n. 5668 del 8 settembre 2026, con la quale il relatore Ref. Dott. Raffaele Giannotti ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

**VISTA** l'ordinanza n. 19/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni

conclusive;

UDITO il relatore Ref. Dott. Raffaele Giannotti;

### **FATTO E DIRITTO**

L'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 disciplinante la *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, dispone che le amministrazioni pubbliche procedano, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *«con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*, specificando espressamente che *«le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

L'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 dispone che *«I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4»*.

Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione dei provvedimenti in questione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che *«la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017»* e che gli *«esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di*

*rispettiva competenza» (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR). Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla "mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali" e comporta "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".*

Per quanto concerne il piano civilistico, l'art. 24, comma 5, TUSP dispone che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione nei termini previsti dalla normativa, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la società è liquidata in denaro in base ai criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., fermo restando il potere di alienare la partecipazione.

La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità; inoltre, l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza piani di razionalizzazione, deve essere comunicato alla struttura competente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Sotto il profilo della competenza, per quanto concerne i Comuni, il provvedimento di revisione ed eventuale razionalizzazione deve essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale, come può desumersi anche dall'art. 42, comma 2, lettera e), d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 7, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 175/2016, che attribuiscono al Consiglio comunale l'adozione di decisioni ascrivibili alla materia

della detenzione di partecipazioni societarie.

Con deliberazione n. 27/2026/INPR 30 gennaio 2026, la Sezione per il Controllo della Regione Sardegna ha approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2026, prevedendo, in riferimento al comparto enti locali, la prosecuzione delle attività di monitoraggio sugli adempimenti di ricognizione delle società partecipate, ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP).

Già con la Deliberazione n. 256/2025/REF del 15 dicembre 2025, relativa alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023, la Sezione aveva richiamato *"i Comuni alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute, ai sensi dell'art. 20, comma 3 e 26, comma 11 del d.lgs. n. 175/2016, ivi inclusi gli obblighi di invio dell'atto di revisione ordinaria al portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (Mef) e alla Sezione regionale di controllo, tramite il sistema Con.Te, anche in vista della prossima ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, il cui atto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2025"*.

Nell'ambito monitoraggio sullo stato dell'adempimento relativo alla rilevazione unitaria Corte dei conti - Dipartimento del Tesoro, avente ad oggetto il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) e dei provvedimenti di "revisione periodica" delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -TUSP) riferiti alla data del 31 dicembre 2024, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha inviato l'elenco, aggiornato all'8 giugno 2026, delle amministrazioni territoriali e locali con sede nella Regione Sardegna, con indicazione dello stato di adempimento.

Alla luce di quanto precede, l'attività di monitoraggio della Sezione ha riguardato la verifica del rispetto da parte degli enti dell'obbligo di adozione dell'atto di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, da adottarsi entro la data del 31 dicembre 2025, verificando l'avvenuta trasmissione dei provvedimenti a questa Sezione regionale della Corte dei conti, attraverso il sistema Con.Te, nonché all'apposita struttura MEF, tramite l'applicativo "Partecipazioni".

All'esito del monitoraggio, è emerso che il comune di SENNARIOLO non ha trasmesso, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la citata delibera a questa Sezione competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP né alla struttura di cui all'art. 15 TUSP.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, riservandosi ogni successiva valutazione nel merito dei piani in questione,

#### **ACCERTA**

- la mancata trasmissione, allo stato degli atti, della deliberazione consiliare di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 a questa Sezione regionale della Corte dei conti, attraverso il sistema Con.Te;
- la mancata trasmissione, allo stato degli atti, della medesima deliberazione alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il portale "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro (MEF);

#### **DISPONE**

- l'invio da parte del Comune di SENNARIOLO dell'atto di revisione ordinaria adottato a questa Sezione attraverso il sistema

Con.Te entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente;

- l'invio da parte del Comune di SENNARIOLO dell'atto di revisione ordinaria adottato alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dandone riscontro a questa Sezione,
- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di SENNARIOLO, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

IL RELATORE  
Raffaele Giannotti

IL PRESIDENTE  
Antonio Contu

Depositata in Segreteria

IL DIRIGENTE SAUR  
Paolo Carrus